



# **La (continua) revisione del Pnrr e gli interventi legislativi in ambito sociale e sportivo**

**Indicazioni e interventi di interesse per gli enti del terzo settore**

a cura di Mario Iannella



Il presente Report di ricerca è stato realizzato su incarico di Cesvot da Mario Iannella, sotto la supervisione del dott. Luca Gori, responsabile scientifico per l'Istituto Dirpolis del progetto di ricerca "Le opportunità del Pnrr per il terzo settore toscano".



## INDICE

Introduzione. Come cambia il Pnrr	p. 5
Capitolo 1	
I dubbi sul Piano nazionale complementare	p. 6
Capitolo 2	
I contenuti della sesta richiesta di pagamento	p. 7
Capitolo 3	
Il percorso di modifica del Piano e le novità per il terzo settore	p. 9
Capitolo 4	
Le recenti modifiche al Codice del Terzo settore	p. 11
Capitolo 5	
Gli interventi in materia di sport nei d.l. n. 71 e 19 del 2024	p. 13

## **Introduzione**

### **Come cambia il Pnrr**

A inizio luglio, in attesa del via libera anche del Comitato economico e finanziario, la Commissione europea ha autorizzato l'erogazione della **quina rata del Pnrr**, per un valore di **11 miliardi di euro**. La quinta rata prevedeva 23 'milestone' e 30 target. Sono stati raggiunti diversi obiettivi, come il contrasto all'evasione fiscale, con un aumento del 40% delle lettere di conformità inviate dall'amministrazione fiscale ai contribuenti e un incremento del 30% del gettito fiscale derivante rispetto al 2019.

Nella **transizione verde**, sono state chiuse 22 discariche illegali su 34 e migliorata la raccolta differenziata, riducendo del 9% il divario tra la media nazionale e la peggior performance regionale. Per quanto riguarda la **mobilità sostenibile**, sono stati completati 200 chilometri di ciclovie in aree metropolitane, aggiunti 231 nuovi chilometri di trasporto pubblico e introdotti 3.000 nuovi autobus a emissioni zero o basse emissioni. Progetti di grande rilevanza includono la linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, con 150 chilometri di opere completate per le ferrovie del Sud.

Nella **transizione digitale**, altre 6.678 pubbliche amministrazioni hanno adottato il sistema di pagamento digitale PagoPA (+71% dal 2021) e 10.675 utilizzano l'app IO (+251% dal 2021).

Inoltre, sono stati assegnati contratti per la costruzione di **nuovi edifici scolastici** per un totale di 400.000 metri quadri (180 progetti) e per l'efficientamento energetico dei tribunali.

Gli investimenti nella **sanità** hanno incluso la promozione della telemedicina e l'erogazione di sussidi a oltre 500 farmacie rurali. Sono stati, invece, sospesi 110 milioni di euro a causa del mancato raggiungimento del target di riduzione dei tempi sugli appalti.

La Corte dei Conti nella relazione sullo Stato di attuazione del Pnrr del maggio 2024 ha avuto modo di analizzare, per la prima volta, le modifiche adottate al Piano e le conseguenze in termini di spesa pubblica. Una revisione che, viene sottolineato dalla Corte, non si è conclusa con l'approvazione delle modifiche da parte del Consiglio lo scorso 8 dicembre, ma è proseguita nel 2024, con 24 misure di cui il Governo ha chiesto e ottenuto la revisione. Un'altra caratteristica che emerge dall'analisi della Corte è lo spostamento dei finanziamenti da forme di investimento diretto in opere pubbliche a incentivi e sgravi fiscali per imprese e privati (dal 16,8% al 22% del totale degli investimenti). Impostazione che consente di aumentare la velocità della spesa, ma rende più complesso il controllo delle destinazioni e dei suoi vincoli, a cominciare dal rispetto della destinazione del 40% dei fondi al Mezzogiorno. La variazione è dovuta in larga misura dall'introduzione delle nuove misure dei crediti d'imposta del **Piano transizione 5.0** (6,3 miliardi), del supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le *net zero technologies* (2,5 miliardi) e del sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi (320 milioni).

Nell'ambito delle **politiche agricole**, occupa un peso rilevante l'introduzione della misura dei contratti di filiera (2 miliardi) e il rifinanziamento del parco agricolo (+1,5 miliardi).

Allo stesso tempo, si segnala il **definanziamento** della misura riguardante l'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* (-1 miliardo). A fronte di tale espansione, gli investimenti in lavori pubblici calano di 11,5 miliardi, con aree di significativo definanziamento: anzitutto gli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (6 miliardi) e della promozione degli impianti innovativi (760 milioni). Ad essere ridotti in maniera significativa sono anche le misure relative ai Piani urbani integrati (-1,6 miliardi), gli investimenti per la rigenerazione urbana (-1,3 miliardi), la riduzione delle risorse negli investimenti in infrastrutture di rete e l'uscita dal Piano di alcuni investimenti ferroviari.

Unica voce relativa alle opere pubbliche in significativa crescita sono gli investimenti nell'ambito del **RepowerEU** che vede stanziati, tra le 9 linee di intervento, circa 2,8 miliardi di euro.

Oltre a questi interventi (accompagnati anche da una robusta revisione del Piano nazionale complementare), il Governo ha dato il via alla risistemazione della *governance* attraverso l'insediamento delle oltre cento **Cabine di coordinamento del Pnrr, istituite con il decreto-legge n. 19 del 2024**. Obiettivo di queste strutture è supportare i soggetti attuatori, rilevare criticità locali e fornire soluzioni tali da contribuire all'implementazione tempestiva delle azioni previste.

## **Capitolo 1**

### **I dubbi sul Piano nazionale complementare**

La recente evoluzione del Pnrr che ha visto solo nello scorso maggio una definizione complessiva si poggia, in gran parte, sull'impegno a coprire le misure definanziate attraverso altri canali di finanziamento. Si tratta, in particolare di interventi legati al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (Pnc). La somma che lo Stato italiano ha messo a disposizione per integrare le misure del Pnrr in alcuni ambiti e per finanziare investimenti indipendenti dalle indicazioni europee è pari a 30 miliardi di euro.

Nel percorso di revisione del Pnrr, una costante delle dichiarazioni governative relativamente ai progetti esclusi dai finanziamenti europei è stata l'intenzione di coprire comunque i costi relativamente a tali investimenti attraverso altri canali. Tra questi, spiccava il Pnc che è stato conseguentemente modificato, vedendo un incremento della spesa di circa 2,6 miliardi di euro, la cui idoneità a coprire anche i soli costi dei progetti "transitati" (oltre ai nuovi impegni) potrà essere verificata solo al momento in cui giungerà la prima delle relazioni semestrali relativamente a tale canale di finanziamento.

Attualmente si rileva invece un taglio di 1,1 miliardi di euro di risorse dal fondo complementare. Una riduzione che sembra in parte attribuibile a significative difficoltà e ritardi registrati nella realizzazione del Pnc, cui lo Stato ha inteso rispondere recuperando fondi da progetti la cui stessa possibilità di realizzazione risultava ridotta. Difatti, dal quarto trimestre del 2022, invece, gli interventi completati nei termini stabiliti risultano solo il 19%. Si tratta di una percentuale che risulta in netto calo rispetto al 45% del secondo trimestre di quello stesso anno e al 100% del terzo. Una tendenza al peggioramento confermata nel 2023, anno in cui le scadenze in ritardo sono più del doppio rispetto a quelle completate, sia nel primo che nel secondo trimestre. Nel terzo trimestre del 2023, nessuno dei quattro adempimenti previsti è stato raggiunto.

La maggior parte delle risorse dedicate a misure del Pnc - escludendo quelle che avevano una funzione di supporto a investimenti del Pnrr - sono state assegnate a progetti sul territorio. Per individuare gli interventi la cui realizzazione risulta particolarmente critica il Governo avrebbe dovuto produrre diversi documenti tra relazioni, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e decreti ministeriali. L'assenza di tali atti e il perimetro di incertezza che circonda il Piano, per un verso, lascia presupporre futuri interventi sullo stesso e una dilazione degli investimenti ben oltre la scadenza del 2026. Per altro verso, la concreta possibilità di finanziare i progetti esclusi dal Pnrr attraverso tale canale rimane in buona sostanza ambigua, generando notevoli dubbi sull'attuazione di numerose misure originariamente previste nel piano.

## **Capitolo 2**

### **I contenuti della sesta richiesta di pagamento**

Nella sesta richiesta di pagamento è previsto il conseguimento di 37 obiettivi, suddivisi in 27 milestone e 10 target, per un importo complessivo pari a 8,5 miliardi di euro. Le misure sono gestite da 17 amministrazioni, e riguardano riforme importanti e investimenti strategici volti a migliorare la competitività e la sostenibilità energetica, ambientale e sociale. Questi i principali contenuti:

- **Trasporti e infrastrutture.** Tra gli investimenti più significativi si annovera la Linea adriatica per il potenziamento del trasporto del gas, cruciale per migliorare la sicurezza energetica del Paese e diversificare le fonti di approvvigionamento. Sono stati assegnati i contratti per la costruzione di collegamenti ferroviari ad alta velocità sulle linee Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, migliorando la connettività e la mobilità sostenibile.
- **Innovazione e attività d'impresa.** L'Italia ha fatto progressi notevoli anche nell'ambito della digitalizzazione e dell'innovazione. Il progetto Transizione 4.0 ha previsto la concessione di crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali volti

alla digitalizzazione e all'innovazione dei processi produttivi. Parallelamente, è stato definito il nuovo credito d'imposta per la Transizione ecologica 5.0, che supporta le imprese nel percorso verso la sostenibilità ambientale. La digitalizzazione della catena logistica ha visto più del 70% delle autorità portuali dotarsi di sistemi standard interoperabili, semplificando le procedure e migliorando l'efficienza dei trasporti. Inoltre, è stata istituita la Piattaforma logistica digitale nazionale (Pln), garantendo l'interoperabilità dei sistemi per gli operatori portuali. Quest'ultimo investimento è direttamente collegato alla riforma (milestone conseguita sempre in sesta rata) che prevede l'entrata in vigore dell'atto giuridico per garantire l'interoperabilità dei Sistemi di comunità portuale con la Pln.

- **Settore pubblico e giustizia.** Nel settore pubblico, sono stati effettuati investimenti per la digitalizzazione della Guardia di finanza. In ambito giudiziario, sono state completate le procedure di assunzione del personale destinato ai tribunali civili, penali e amministrativi e sono state adottate misure per accelerare la riduzione dell'arretrato nella giustizia civile e per eliminare i ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. La giustizia amministrativa ha registrato una riduzione di oltre il 90% dell'arretrato esistente a fine 2019, sia per il Consiglio di Stato che per i Tar.
- **Sostenibilità ambientale.** Tra le iniziative a favore della sostenibilità ambientale, spicca la bonifica delle discariche abusive, che ha permesso all'Italia di ridurre le sanzioni europee di oltre 30 milioni di euro a semestre, migliorando la qualità dell'ambiente e avendo un impatto positivo sul bilancio dello Stato. La semplificazione delle procedure di autorizzazione per impianti di energie rinnovabili, sia *onshore* che *offshore*, è stata un ulteriore passo avanti. Il progetto Parco agrisolare ha promosso l'uso di tetti agricoli per la produzione di energia rinnovabile, identificando beneficiari per oltre il 63,5% delle risorse assegnate. Il rinnovo del parco veicoli dei vigili del fuoco, invece, ha portato all'acquisto di mezzi antincendio e a emissioni zero.
- **Turismo e infrastrutture sportive.** Per il settore del turismo è stato istituito il Polo del turismo digitale (*Digital tourism hub*), volto a supportare gli operatori turistici nella transizione digitale. Sono stati aggiudicati i contratti per il potenziamento delle palestre e delle infrastrutture sportive in oltre 400 istituti scolastici, promuovendo l'attività sportiva e uno stile di vita sano tra i giovani.
- **Inclusione e coesione.** Sono state attuate le misure incluse nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, migliorando le condizioni dei lavoratori. La riforma in favore delle persone anziane non autosufficienti ha introdotto misure in tema di fragilità e per favorire l'invecchiamento attivo. La legge quadro sulle disabilità ha rafforzato l'autonomia delle

persone con disabilità, migliorando l'accesso ai servizi sociosanitari. Gli interventi infrastrutturali nella Zona economica speciale unica sono stati avviati promuovendo lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

- **Salute.** Sono state rafforzate le competenze dei professionisti del sistema sanitario, assegnando borse di studio per corsi di medicina generale, garantendo un servizio sanitario nazionale più efficace e adeguato alle sfide future.
- **Transizione e innovazione tecnologica.** Il Piano nuove competenze-transizioni è stato introdotto per migliorare l'allineamento delle competenze rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori *green*. La promozione della leadership nel settore degli autobus elettrici ha visto l'accordo di esecuzione per sostenere progetti di trasformazione verde e digitale. Le infrastrutture per l'esportazione di gas hanno visto l'aggiudicazione dei contratti per completare la centrale di compressione di Sulmona e il gasdotto Sestino-Minerbio.

### Capitolo 3

#### Il percorso di modifica del Piano e le novità per il terzo settore

Il d.l. n. 19 del 2024 con cui il Consiglio dei ministri ha adottato alcune disposizioni urgenti per l'attuazione del Pnrr presenta dei profili di sicuro interesse per il terzo settore. Questo riguarda, anzitutto, la realizzazione **degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata** (art. 6). Tali interventi erano inizialmente inclusi nel Pnrr, ma il Governo ha richiesto, durante la fase di revisione, di realizzarli utilizzando risorse di provenienza a causa delle difficoltà di attuazione che rendevano impossibile raggiungere gli obiettivi previsti (almeno 100 interventi completati entro il 30 giugno 2025 e altri 100 interventi completati entro il 30 giugno 2026). A seguito delle negoziazioni tra l'Italia e la Commissione Europea per modificare e ristrutturare il Piano, che si sono concluse con l'approvazione del Consiglio Ecofin l'8 dicembre 2023, si è deciso di eliminare completamente il finanziamento per questa misura e gli interventi correlati. Di conseguenza, nel decreto legge n. 19/2024 è previsto che entro 30 giorni (dal 2 marzo 2024) venga nominato, su proposta del Ministro dell'interno e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un commissario straordinario presso il Ministero dell'interno. Il commissario, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2029, potrà contare su una struttura di supporto sotto il suo diretto controllo e, tramite apposite convenzioni, anche sulle strutture dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla mafia, le amministrazioni centrali dello Stato, l'Agenzia del demanio, le amministrazioni locali e gli enti territoriali.

Altre modifiche riguardano l'adozione di disposizione volte al **superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura** (art.7). Sì, è prevista la nomina di un commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Questo commissario è incaricato di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari per l'esecuzione dei progetti e degli interventi compresi nella misura. Inoltre, il commissario deve assicurare il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Questa figura ha un ruolo chiave nel garantire che le operazioni procedano in maniera efficiente e coordinata, superando eventuali ostacoli burocratici e operativi.

Le recenti modifiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvate a livello europeo hanno determinata una revisione degli obiettivi e delle risorse allocate per i Piani urbani integrati (Pua) e per gli interventi di rigenerazione urbana. Quanto ai **Piani urbani integrati (Pua)** le più significative modifiche sono costituite da:

- **Aggiornamento degli obiettivi dei progetti.** Entro il secondo quadrimestre del 2026, si prevede il completamento di circa 300 progetti (su un totale di 600) di pianificazione integrata nelle 14 Città Metropolitane. I progetti devono riguardare almeno una delle seguenti dimensioni:
  1. **manutenzione e riutilizzo** di aree e strutture pubbliche esistenti;
  2. **miglioramento del decoro urbano** e del tessuto sociale e ambientale, anche tramite la ristrutturazione di edifici pubblici;
  3. **miglioramento della qualità ambientale e digitale** delle aree urbane, supportando tecnologie digitali e a basse emissioni di Co2.
- **Superficie complessiva.** Le azioni di pianificazione integrata devono coprire almeno 3.000.000 di metri quadrati in tutte le 14 Città Metropolitane.
- **Riduzione del finanziamento.** Il finanziamento per questi interventi, originariamente previsto a 2,7 miliardi di euro, è stato ridotto a circa 900 milioni di euro.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di **rigenerazione urbana, si rilevano in particolare un aggiornamento delle prospettive di completamento degli interventi.** Entro il secondo quadrimestre del 2026, si prevede il completamento di almeno 1.080 progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni con più di 15.000 abitanti, coprendo almeno un milione di metri quadrati di superficie. Inoltre si opera una **riduzione del finanziamento**, originariamente previsto a 3,3 miliardi di euro (di cui 2,8 miliardi per progetti in essere e 500 milioni dal Fondo per lo sviluppo e la coesione) ed attualmente fissato a 2 miliardi di euro.

## Capitolo 4

### Le recenti modifiche al Codice del Terzo settore

Nel presente paragrafo vengono esposte le recenti modifiche al Codice del Terzo settore, che avranno un impatto sulle modalità di partecipazione degli enti del terzo settore agli investimenti del Pnrr, in particolare per quanto riguarda i requisiti richiesti.

Il Parlamento ha recentemente approvato il disegno di legge “**Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore**” che interviene in modifica di alcune disposizioni del Codice del Terzo settore (Cts). Tra queste, in particolare:

- **Regolamentazione dei proventi per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del terzo settore:** è previsto che quanto incassato da rapporti di sponsorizzazione, “promo pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi debba essere impiegato, ad ogni modo, in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
- **Norme relative all’ottenimento della personalità giuridica per le imprese sociali:** se iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), questa è ottenibile attraverso l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali.
- **Discipline di deroga per gli enti di piccole dimensioni:** le recenti modifiche normative riguardanti gli enti del terzo settore (ets) introducono diverse semplificazioni e flessibilità nella redazione dei bilanci. Il **limite entro il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa, invece del bilancio di competenza**, è stato innalzato da 220.000 euro a 300.000 euro. Gli enti con entrate complessive fino a 300.000 euro possono utilizzare una modalità semplificata di rendicontazione, basata sul criterio di cassa, che registra le entrate e le uscite quando effettivamente incassate o pagate, invece di quando maturano. Gli enti che hanno ricavi, rendite, proventi o entrate di qualsiasi tipo non superiori a 60.000 euro, possono redigere il rendiconto per cassa in modo ancora più semplificato, indicando le entrate e le uscite in via aggregata. Gli ets che **operano esclusivamente o principalmente in forma d’impresa e/o con modalità commerciali**, ma che non sono qualificati come imprese sociali (incluso le cooperative sociali), possono redigere il bilancio d’esercizio seguendo gli schemi e il contenuto previsti per il bilancio ordinario degli ets non imprese.
- **Possibilità di svolgimento in via ordinaria di assemblee degli enti del terzo settore online**, a meno che questo non sia esplicitamente vietato nell’atto costitutivo o nello statuto

dell'associazione ed a condizione che sia possibile una verifica dell'identità dell'associato che partecipi e voti.

- **Modifiche sulle norme del Cts relative agli obblighi di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti o di una società di revisione** negli enti del terzo settore e nelle fondazioni. Sarà possibile evitare di sottostare all'obbligo dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti solo per gli enti il cui totale dell'attivo patrimoniale sia inferiore a 150.000 euro, le cui entrate siano inferiori a 300.000 euro e il cui numero di dipendenti occupati in media non superi le 7 unità. Perché non ricadano nell'obbligo di nomina del revisore legale dei conti, fondazioni e enti del terzo settore devono avere un totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 1.500.000 euro, le entrate non devono superare i 3.000.000 di euro ed il numero di dipendenti occupati in media deve essere contenuto nelle 20 unità.
- **Modifica del rapporto tra numero dei lavoratori impiegati nelle attività e numero degli associati nelle associazioni di promozione sociale:** è elevata dal 5% al 20% la soglia massima consentita.
- **Termine di un anno per l'integrazione del numero di associati minimo (100) prescritto per l'iscrizione al Runts di reti associative:** in caso di mancato raggiungimento della soglia, fa seguito la cancellazione dall'apposita sezione del registro.
- **Discipline relative alle operazioni relative al Runts,** consentendo, anzitutto, la nomina di delegati a operare sul portale da parte dei legali rappresentanti degli ets. Inoltre, viene previsto il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del terzo settore sul Runts entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, mentre per quanti di questi esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, tale deposito deve avvenire entro 60 giorni dall'approvazione dei documenti contabili e la sede di destinazione è il registro delle imprese.
- Viene consentita **l'iscrizione al Runts delle associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati.**
- Nelle ipotesi in cui intervenga una disciplina relativa al settore che determina la perdita della **qualifica di Onlus, sono estese le ipotesi in cui questo non determini lo scioglimento dell'ente.**
- Individuazione di una soglia del 3% degli utili netti annuali che le imprese sociali devono destinare a fondi esclusivamente dedicati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali (art. 16 Cts).
- **Viene abrogato l'art. 10 della legge n. 106/2016, istitutivo della Fondazione italia sociale.**

- Cambia la disciplina relativa all'**esonero degli enti del terzo settore dal regime di responsabilità solidale relativamente alle imposte sulle successioni e donazioni**. Sono considerati esclusi dall'ambito della responsabilità solidale gravante nella disciplina generale sugli eredi, i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, oltre che quelli che ai sensi del Cts sono esclusi dalle connesse imposte ipotecarie e catastali;
- È stato modificato l'art. 705 del codice civile per dispensare dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità gli enti del terzo settore, purché siano gli unici chiamati all'eredità insieme ad altre persone giuridiche private senza scopo di lucro. Questa deroga è subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari, con criteri e modalità stabiliti da un decreto ministeriale.

## Capitolo 5

### Gli interventi in materia di sport nei d.l. n. 71 e 19 del 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 31 maggio il [dl 31 maggio 2024, n. 71](#) con "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca"<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda gli interventi in materia sportiva, l'art. 1 interviene sulla materia dei limiti alla **rielezione dei Presidenti delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate** (art. 16 d.lgs. n. 242/1999). Inizialmente, la legge n. 8/2018 aveva fissato un limite assoluto di tre mandati consecutivi per i presidenti delle federazioni sportive. Successivamente, il decreto legge n. 75/2023 ha introdotto la possibilità di un quarto mandato solo se il presidente ottiene almeno i due terzi dei voti validamente espressi. Con il decreto legge n. 71/2024, questo limite dei tre mandati consecutivi si applica esclusivamente ai presidenti, mentre i consiglieri e altri membri degli organi direttivi possono essere rieleggibili senza limitazioni particolari. Nonostante il limite di tre mandati consecutivi imposto ai presidenti delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, il decreto legge n. 71/2024 introduce la possibilità per i presidenti di superare questo limite qualora ottengano almeno i due terzi dei voti validamente espressi. Questa disposizione si estende anche ai presidenti delle strutture regionali, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni paralimpiche, garantendo loro la possibilità di proseguire nel loro mandato in virtù di un consenso ampio e consolidato da parte degli organismi decisionali.

È stata istituita la **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**, composta da un presidente e sei membri, tra cui

---

<sup>1</sup> Si ricorda che le tematiche sportive sono direttamente collegate alla Missione 5.

il presidente dell'Inps e il direttore della Agenzia delle entrate o loro delegati (art. 2). La Commissione ha il compito di controllare e vigilare sul rispetto dei provvedimenti stabiliti negli statuti delle Federazioni sportive nazionali. In particolare, essa svolge attività di controllo sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche che partecipano ai campionati relativi alle discipline di sport di squadra. L'obiettivo principale è garantire il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive, nonché verificare il corretto funzionamento dei controlli interni, assicurando così la trasparenza e la correttezza gestionale nel contesto sportivo professionistico.

La nuova norma introduce significative modifiche nel contesto normativo del d.lgs. n. 36/2021 riguardanti il **lavoro sportivo** (art. 3). Una delle principali novità riguarda il coinvolgimento nel mondo dello sport dei **dipendenti delle pubbliche amministrazioni**. Secondo il d.l. n. 71/2024, i dipendenti pubblici che desiderano dedicarsi a un'attività sportiva possono farlo senza necessità di autorizzazione preventiva, a condizione che il compenso annuale non superi i 5.000 euro. È sufficiente una comunicazione preventiva, e entro il 30 gennaio di ogni anno devono comunicare alla propria amministrazione il totale dei compensi percepiti nell'anno precedente, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa. Inoltre, viene eliminata l'**assimilazione** (art. 53, comma 2, lett. a) del Dpr n. 917/1986) **dei redditi da lavoro diverso da lavoro autonomo o di co.co.co. ai redditi da lavoro autonomo**. Questo significa che non saranno più considerati automaticamente redditi da lavoro autonomo i compensi derivanti da attività diverse da quelle esercitate in forma di lavoro autonomo o come collaborazioni coordinate e continuative.

Il nuovo quadro normativo influisce significativamente sui **profili economici dei volontari sportivi**, come specificato nel comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. n. 36/2021. Fino al 31 maggio dell'anno in corso, i rimborsi ai volontari sportivi potevano avvenire seguendo due modalità definite dal comma 2 dell'art. 29 dello stesso decreto legislativo:

- rimborsi per spese sostenute al di fuori del Comune di residenza del volontario, senza alcuna soglia massima, ma richiedendo documentazione che attestasse spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.
- spese "autocertificate" entro una soglia massima di 150 euro al mese, sulla base di una delibera dell'ente che specificava le tipologie di spese rimborsabili in relazione all'attività volontaria.

Queste disposizioni regolavano i rimborsi per le spese sostenute dai volontari sportivi, garantendo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per favorire la partecipazione a attività sportive al di fuori del proprio comune di residenza.

Dal 1° giugno 2024, con l'entrata in vigore del dl n. 71/2024, **i due strumenti precedenti per i rimborsi ai volontari sportivi sono stati abrogati e sostituiti da un nuovo sistema basato su rimborsi forfettari.** Questi rimborsi possono essere concessi ai volontari sportivi per le spese sostenute durante le attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite massimo complessivo di 400 euro mensili. Tuttavia, tali rimborsi sono ammessi solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi ufficialmente riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva (inclusi quelli paralimpici), dal Coni, dal Cipe e dalla società Sport e salute S.p.a., purché deliberino sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato che possono beneficiare di questo tipo di rimborso.

Gli enti che erogano i rimborsi forfettari sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in una sezione apposita, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono state svolte le prestazioni sportive del volontario.

Anche nel recente decreto di riforma del Pnrr (d.l. n. 19 del 2024) sono contenute misure e disposizioni volte a migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse destinate agli interventi sportivi, con particolare attenzione ai ribassi d'asta e alla riprogrammazione delle risorse.

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha la facoltà di autorizzare gli enti attuatori a utilizzare i **ribassi d'asta** ottenuti nell'ambito di un intervento specifico per:

- far fronte a varianti progettuali necessarie durante l'esecuzione dell'intervento.
- aggiornare i prezziari a seguito degli incrementi dei prezzi relativi agli stessi interventi.

Questa misura ha l'obiettivo di rendere più flessibile ed efficiente la gestione delle risorse, permettendo una reattività maggiore alle variazioni in corso d'opera e agli aumenti dei costi.

Inoltre, il Dipartimento per lo sport, seguendo le direttive dell'autorità di governo competente in materia di sport, può **riprogrammare le risorse che diventano disponibili a seguito di revoche o rinunce da parte dei soggetti attuatori.** Queste risorse possono essere destinate a:

- la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine;
- l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici dedicati esclusivamente alla pratica di sport invernali.

Si perseguono in questo modo gli obiettivi di incrementare la pratica sportiva nelle aree svantaggiate delle isole minori e creare spazi sportivi utilizzabili da diverse fasce d'età, promuovendo il dialogo intergenerazionale e la coesione sociale attraverso lo sport. Gli interventi rimangono sottoposti alle condizionalità e al cronoprogramma del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).